



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.07.2019

Info/90(R)/07.19/Differenze fra RESPONSABILE TECNICO e DIRETTORE TECNICO della gestione rifiuti spiegate dal Presedente dell'Albo Gestori

<b>LA DIFFERENZA FRA RESPONSABILE TECNICO (RTGR) E DIRETTORE TECNICO: LO SPIEGA IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI</b>
--

Ritorniamo sull'argomento (vedi infoAMIS sotto riportata) più volte affrontato nelle ns. informative relative ai requisiti del responsabile tecnico per le aziende iscritte all'Albo Gestori per segnalare l'intervento, a seguito di una intervista, del **Dott. Eugenio Onori** (vedi VIDEO), **Presidente Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali**, che ha chiarito alcuni aspetti sulle figure del **Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR)** e del **Direttore Tecnico Impianti Rifiuti**.

In sostanza Onori spiega che il **RTGR** è un a **figura necessaria** per tutte quelle imprese che trasportano rifiuti, effettuano commercio e intermediazione oppure eseguono attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, richiesta e disciplinata dalla normativa nel dettaglio sia per le sue **responsabilità** sia per suoi **compiti**.

Infatti il **Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti**, ai fini dell'iscrizione all'Albo, invece, deve dimostrare la sua formazione attraverso il **superamento di esami iniziali e periodici**. Il Presidente, tra l'altro accenna al fatto che la percentuale di promossi sia stata davvero scoraggiante nei primi mesi di sperimentazione (circa l'11% dei partecipanti), ma che tuttavia tende ora ad un sostanziale aumento, attualmente è di oltre il 30% sul totale dei partecipanti in tutta Italia. "Chi studia e chi si prepara riesce a superarlo, l'esame è difficile ma non impossibile", così conclude l'intervento il Dott. Onori in merito.

Diverso è invece il **Direttore Tecnico** per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale figura fondamentale per porre una sempre maggior attenzione e un miglior controllo su stoccaggi e incendi. Il Direttore Tecnico deve essere "**opportunamente**" **formato** così come prevede come prevede la **Circ. Min. 1121 del 2019** (Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi), ma non se ne dettagliano i contorni con precisione.

Il Link per il video :

<https://www.youtube.com/watch?v=MBnwOIeKavo&feature=youtu.be>

----- **Messaggio Inoltrato** -----

**Oggetto:**Info/12(R)/01.19/ALBO GESTORI RIFIUTI: compiti e responsabilità del RESPONSABILE TECNICO

**Data:**Thu, 21 Mar 2019 10:57:55 +0100

**Mittente:**Associazione Amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

**A:**amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

**ALBO GESTORI RIFIUTI:  
DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA'  
DEL RESPONSABILE TECNICO**

Riguardo alla figura del Responsabile Tecnico\*, l'Albo, dopo i provvedimenti emanati riguardo ai nuovi requisiti ( [Delibera n. 6 del 30 maggio 2017](#) ) e altri chiarimenti in merito ( [Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018](#) ), con la **Deliberazione n1 del 29 gennaio 2019** ne precisa anche i compiti. ( [Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019.](#) )

La delibera (direttamente consultabile nel link sopra riportato), nell'art.1, intende inquadrare i **compiti "generali"** del Responsabile Tecnico **"relativamente alle categorie d'iscrizione Albo gestori per le quali l'incarico è svolto"**. In generale, la figura dell'RT **coordina l'attività** degli addetti dell'impresa, definisce le procedura per gestire **situazioni d'urgenza**, vigila sulla **corretta osservanza delle prescrizioni** dei provvedimenti di iscrizione e verifica la **validità di iscrizioni e autorizzazioni** in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Con l'art. 2 vengono invece indicati nel dettaglio i **compiti "speciali"** dell'RT in riferimento le **categorie 1, 4, 5 (e 6)**, quali, ad esempio, la redazione e sottoscrizione dell'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto, il controllo e verifica della permanenza delle caratteristiche di tali mezzi e del rispetto delle condizioni precisate nell'attestazione. Inoltre l'art. 2 chiarisce che il **RT provvede alla definizione di una serie di procedure**, quali quelle per **controllare** che il **codice CER** del rifiuto trasportato sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo, così come le procedure attraverso le quali i conducenti verificano, prima del carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile, e *"nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore"*. E' inoltre compito dell'RT definire le procedure utili alla **corretta esecuzione delle operazioni di carico, scarico e trasbordo** dei rifiuti, nonché quelle deputate a garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature necessarie. Sempre nell'ambito delle categorie 1, 4, 5, e anche 6, il RT è chiamato a garantire la **formazione dei conducenti** e degli addetti dell'impresa, per la compilazione del FIR e registro nonché per la **documentazione ADR e dei trasporti transfrontalieri**, come anche a coordinare l'attività dei conducenti nell'eventualità di difformità del carico

Più specifici sono i compiti dell'RT individuati dall'art. 3 per la **gestione dei centri di raccolta**, che deve attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta con le modalità previste dall'apposita delibera n.2/2009 oltre che verificare la conformità dei centri di raccolta al DM 8 aprile 2008.

Anche per quanto riguarda la **cat. 8 (intermediazione e commercio senza detenzione)** l'art. 4 insiste sul dovere dell'RT di garantire un'adeguata **formazione degli addetti dell'impresa** circa la compilazione e la tenuta dei registri di carico e scarico e FIR e documentazione richiesta per merci pericolose e trasporto transfrontaliero, in più anche verificare la **validità di iscrizioni e autorizzazioni** dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto dell'attività di intermediazione e commercio.

Gli art. 5 e 6 individuano i compiti specifici per le attività di **bonifica di siti (cat. 9)** e bonifica di **beni contenenti amianto (cat. 10)**, prevedendo, ad esempio, che il RT produca, con il legale rappresentante dell'impresa, una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** recante tipologie e valore di acquisto delle **attrezzature minime**, così come si prevede che debba verificare che le

attrezzature utilizzate dalle imprese si mantengano idonee e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme di settore.

La deliberazione affronta, all'art.7, anche la posizione dell'**RT che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese**, questo infatti, in attesa di un annunciato provvedimento che ne definisca i limiti, è **obbligato a rappresentare, per ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli incarichi svolti**, utilizzando un **apposito modello** allegato alla delibera. Tale dichiarazione deve essere prodotta alla Sezione regionale competente in fase di iscrizione, di rinnovo o variazione dell'iscrizione per modifica dell'RT.

\* A proposito della figura dell'RT teniamo a fare un inciso che va oltre i contenuti di questa delibera dell'Albo: **attenzione a non confondere il Responsabile Tecnico**, richiesto dalla normativa per l'iscrizione alle categorie dell'Albo Gestori Rifiuti, **con il Direttore Tecnico degli impianti di stoccaggio e gestione rifiuti**, come è stato finalmente chiarito dalla circolare ministeriale recante le nuove linee guida sugli stoccaggi (si veda ns. *Info/10(R)/01.19/ Nuove LINEE GUIDA MINISTERIALI PER LO STOCCAGGIO RIFIUTI*, appena inviata in data odierna). La circolare n. 1121 del 21.01.2019 precisa che “la **responsabilità della gestione operativa** dell'impianto è affidata ad un **direttore tecnico**, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico scientifiche, cui spettano i compiti di **controllo** a partire dalla fase di **accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione**”.

Nella circolare si **“raccomanda”** inoltre, fugando le perplessità suscitate dalla prima versione delle linee guida sugli stoccaggi, che tale figura **sia “sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso**, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore”. Inoltre, se la presenza continua incontrasse degli impedimenti, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, **il direttore tecnico può avvalersi anche di singoli responsabili**, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.